

Causa C-243/89

Commissione delle Comunità europee contro Regno di Danimarca

«Appalti di lavori pubblici — Ponte sullo "Storebælt"»

Relazione d'udienza	I - 3354
Conclusioni dell'avvocato generale G. Tesaurò, presentate il 17 novembre 1992	I - 3373
Sentenza della Corte 22 giugno 1993	I - 3385

Massime della sentenza

- 1. Ricorso per inadempimento — Oggetto della controversia — Determinazione nel corso della fase precontenziosa — Ampliamento successivo — Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 169)*
- 2. Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Riconoscimento da parte dello Stato membro interessato dell'inadempimento e della propria responsabilità nei confronti dei singoli — Irrilevanza
(Trattato CEE, art. 169)*
- 3. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici — Direttiva 71/305 — Assegnazione degli appalti — Condizione che prevede l'utilizzazione nella misura più ampia possibile di prodotti e mano d'opera nazionali — Trattative con un'impresa offerente sulla base di un'offerta non conforme al capitolato d'oneri — Libera circolazione delle merci — Libera circolazione delle persone — Libera prestazione dei servizi — Inammissibilità
(Trattato CEE, artt. 30, 48 e 59; direttiva del Consiglio 71/305/CEE)*

1. Nell'ambito di un procedimento per inadempimento, la fase precontenziosa circo-scrive la materia del contendere che, in seguito, non può più essere ampliata. Infatti, la facoltà dello Stato interessato di presentare le sue osservazioni costituisce una garanzia fondamentale voluta dal Trattato ed un presupposto sostanziale della ritualità del procedimento diretto all'accertamento di un inadempimento di uno Stato membro.
2. Nell'ambito di un ricorso per inadempimento, proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 169 del Trattato e la cui opportunità rientra esclusivamente nella discrezionalità della Commissione medesima, spetta alla Corte accertare la sussistenza o meno dell'inadempimento contestato, anche qualora lo Stato interessato non contesti più l'inadempimento e riconosca il diritto dei singoli al risarcimento del danno eventualmente derivatone. Diversamente ragionando, gli Stati membri, riconoscendo l'inadempimento ed ammettendo la responsabilità che può derivarne, sarebbero liberi, in qualsiasi momento nel corso di un procedimento per inadempimento pendente dinanzi alla Corte, di porre fine al procedimento stesso senza che si pervenga alla declaratoria giudiziale dell'inadempimento e della fondatezza della responsabilità degli Stati medesimi.
3. Uno Stato membro che inviti a presentare offerte, nell'ambito di un procedimento di appalto di lavori pubblici, sulla base di una condizione che preveda l'utilizzazione nella misura più ampia possibile di materiali, beni di consumo, mano d'opera ed attrezzature nazionali e conduca trattative con l'impresa offerente prescelta sulla base di un'offerta non conforme al capitolato d'onere relativo all'appalto di cui trattasi, viene meno agli obblighi fissati dagli artt. 30, 48 e 59 del Trattato nonché dalla direttiva 71/305.

RELAZIONE D'UDIENZA presentata nella causa C-243/89 *

I — Contesto normativo

1. Il 26 luglio 1971, il Consiglio ha emanato la direttiva 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5, in prosieguo: la «direttiva»). Obiettivo di tale direttiva è il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti di

lavori pubblici, conclusi negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici e territoriali e di altre persone giuridiche di diritto pubblico, in base ai criteri seguenti: divieto di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, sufficiente pubblicità degli appalti ed elaborazione di criteri obiettivi di partecipazione. Ai sensi dell'art. 2, nell'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le

* Lingua processuale: il danese.